

SENT. 23/2025
REP. 28/2025
LIQ. CONR. 6/2025
LIQ. CONR. 7/2025



Tribunale di Brindisi

SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Fausta Palazzo - **Presidente**

Dott. F. Giliberti - **Giudice**

Dott. Antonio I. Natali - **Giudice relatore**

provvedendo nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da

P. [redacted], con l'avv. [redacted]

Parte ricorrente

Rilevato che:

1. da un punto di vista soggettivo, i debitori rivestono la qualità di consumatore, seppur titolari passivo di debiti di natura imprenditoriale, discendenti da un'attività ormai inattuale. liquidazione che prevede l'intervento del terzo non essendo l'istante percettore di alcun reddito. Sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'istante nonché dalla documentazione dallo stesso prodotta, si rileva che l'origine del dissesto sarebbe ascrivibile alla drastica contrazione, nel tempo, del reddito derivante dall'attività svolta; contrazione che, peraltro, in difetto di circostanze idonee a fondare un giudizio di addebito all'istante, appare verosimilmente, riconducibile alle ordinarie oscillazioni cui sono soggette, normalmente, le attività d'impresa. In particolare, l'istante [redacted] (attualmente, svolgente, le mansioni di operaio), infatti, risultava titolare di un'attività agricola a far data dal 9 giugno 2005 cessata nel 2011. Mentre [redacted] (oggi, pensionato) era intestatario di un'attività di ristorazione avviata negli anni 80 e cessata nel 2001. Nondimeno, gli stessi in considerazione della mancata interazione delle soglie di fallibilità, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale né alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

2. da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione. Peraltro, la natura, anche pubblicistica del credito, non costituisce circostanza ostativa all'accesso alla procedura, né tale posta patrimoniale passiva può essere sottratta alla falcidia, ingenerata dalla ricomprensione nel programma liquidatorio;

rilevato che non vi sono beni immobili intestati agli istanti;

ritenuto, pertanto, che il Collegio debba emettere sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I. La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte

Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate, dovendosi precisare che, ai sensi del nuovo testo dell'art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

1) **DICHIARA** aperta la liquidazione controllata di [REDACTED], per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);

2) **NOMINA** giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Ivan Natali;

3) **NOMINA** liquidatore *il dott. D. Natali*, già nominato O.C.C.;

4) **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

5) **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

6) **ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II, C.C.I.I.;

7) **MANDA** al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);

8) **DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;

9) **ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

10) **DISPONE** la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso' in Brindisi in data 13.02.2025

[Signature]
Il Relatore
Dott. Antonio Ivan NATALI

[Signature]
Il Presidente
Dott.ssa Fausta PALAZZO

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.

TRIBUNALE DI BRINDISI
Depositato in Cancelleria
Brindisi, 3/03/2025
CANCELLIERE ESPEDITO
[Signature]